



# COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

## Deliberazione della Giunta Comunale

*Con immediata esecuzione*

**COPIA**

**N. 62 del registro**

**Data 6 luglio 2017**

**Oggetto:** Affidamento del servizio di gestione ed uso della Palestra di “C.da Costa Principe”. Atto d'indirizzo.

---

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio, alle ore 15:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

## **Il Segretario Comunale ed il Sovraordinato Prefettizio**

Su richiesta dell'Assessore al ramo, Dott. Giusto Lo Gerfo, sottopongono alla G.M. la seguente proposta di deliberazione, quale Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione della Palestra di C.da Costa Principe.

### **Premesso che:**

Il giorno 8 giugno 2017 sono stati depositati in Amministrazione gli atti da cui si evince che il 26 aprile u.s. sono stati ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto sportivo denominato "Palestra C.da Costa Principe". Tale impianto è l'unica struttura sportiva coperta del territorio comunale.

Si ritiene che a breve il R.U.P. darà disposizioni per l'avvio delle operazioni di collaudo statico e tecnico-amministrativo a seguito del cui perfezionamento la struttura verrà riconsegnata all'Amministrazione Comunale.

La messa in funzione della Palestra risponderrebbe positivamente alle istanze della cittadinanza e consentirebbe di svolgervi attività socio-sportive e culturali, realizzando corsi di attività motoria utili ed efficaci per tutte le tipologie di utenza, perché tese al mantenimento del benessere fisico e psichico dell'individuo.

Inoltre potrebbero essere soddisfatte le carenze di Plessi scolastici che in atto sono sprovvisti di palestre ed i cui plessi sono nelle vicinanze dell'Impianto Sportivo.

La promozione dello sport in tutte le sue possibili manifestazioni rientra pienamente tra gli obiettivi programmatici della Amministrazione Comunale e, come recentemente affermato dal Presidente della Repubblica, lo sport entra a pieno titolo tra le attività più sane ed inclusive della nostra società.

Va anche rilevato che nel territorio comunale di Misilmeri non esistono altre strutture sportive con caratteristiche simili a questa.

### **Considerato che:**

Con Parere del 2 dicembre 2015 - AG 87/2015/AP l'Autorità di vigilanza (in conformità alle sentenze del Consiglio di Stato n. 2385/2013 e del Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380) ha chiarito che:

1. *“esso (il bene sportivo) rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione” - OMISSIS - La gestione di tali impianti può essere*

*effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva”;*

2. *“l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio”;*
3. *“l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 pur mostrando il favor del legislatore per l'affidamento degli impianti sportivi ai soggetti operanti nel settore dello sport, non consente un affidamento diretto degli stessi ma, in conformità alle norme ed ai principi derivanti dal Trattato, occorre procedere ad un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa disposizione normativa.”*

L'ANAC, con la delibera n° 1300 del 14.12.2016, conferma quanto già contenuto nel citato parere dell'Autorità e che *la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva*. Continua distinguendo le procedure di affidamento tra i servizi con rilevanza economica da quelli privi di rilevanza economica, concludendo **che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV**. Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35.

Per comprendere se il servizio di che trattasi abbia o meno rilevanza economica viene in aiuto la definizione che dà la stessa delibera: *«ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici»* (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538). L'ANAC continua rilevando che la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali **i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate**. Ed ancora nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica (nel senso in precedenza indicato), come chiarito dal comma 3 dell'art. 164, l'affidamento non

*può avvenire in applicazione delle disposizioni dettate per le concessioni dalla Parte III del Codice.*

Si deve anche prendere atto che il vigente *Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali* dovrà essere aggiornato, sia nella considerazione che tra gli Impianti Sportivi che vengono dallo stesso regolati non vi è la "Palestra C.da Costa Principe" (vedi articolo 2) sia perché l'entrata in vigore del prevalente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.) richiede una rivisitazione dello stesso (vedi definizioni in articolo 1 e gli artt. 9 e successivi sulle Concessioni e modalità di affidamento, art. 19 e seguenti). Nella fase di revisione del Regolamento dovranno anche rivisitarsi le competenze affidate ai diversi organismi comunali.

Nel merito delle modalità di affidamento del servizio si ribadisce che il vigente regolamento comunale è stato superato dalla entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici che esclude, come prima detto, la "Concessione" per i servizi privi di rilevanza economica.

Pertanto le prescrizioni ivi contenute, ove compatibili con il nuovo sistema normativo, possono essere considerate esclusivamente indicative e non prescrittive nella adozione del presente atto di indirizzo.

Al fine di poter correttamente mettere a gara il servizio necessario all'Amministrazione si dovrà prevedere nel Bando ed inserire tra gli allegati di gara un documento tecnico-finanziario (progetto preliminare) che individui i fabbisogni minimi da soddisfare per l'espletamento del servizio di gestione ed uso dell'impianto sportivo, corredato da un Piano Economico Finanziario.

Nella fattispecie in esame può affermarsi, condividendo la valutazione formulata nella nota di accompagnamento allo Schema di P.E.F. redatto dal Sovraordinato Prefettizio, che il servizio è privo di rilevanza economica.

Tra gli elementi da considerare per la scelta della modalità di gestione la Giunta Municipale deve anche valutare la cronica carenza di personale che grava sull'Amministrazione a cui si aggiunge il rilievo che l'Amministrazione stessa non ha al proprio interno personale, con esperienza e/o da formare, da destinare alla gestione efficiente ed efficace dell'impianto sportivo.

Infine, valutate le pregresse esperienze di atti vandalici, occorre scongiurare che l'impianto appena ultimato possa restare incustodito e non in uso e quindi risulta indispensabile venga messo in funzione senza soluzione di continuità rispetto a quando verrà consegnato all'Amministrazione Comunale.

**Considerato che:**

La Palestra, una volta perfezionati i collaudi, sarà immediatamente utilizzabile e, come sopra accennato, necessiterà di alcuni lavori e forniture che ne miglioreranno la fruibilità. Dette attività sono generalmente messe in capo proprio al soggetto gestore.

In particolare, come si evince dal prospetto di sintesi, elaborato dall'Ufficio di Direzione dei Lavori e rivisitato dal R.U.P. per competenza, occorre la esecuzione di opere di finitura nonché la fornitura degli arredi utili alla fruizione completa dell'impianto. Detti fabbisogni potrebbero utilmente essere soddisfatti inserendoli tra gli oneri a carico del gestore aggiudicatario del servizio. Detti lavori e forniture sono descritti nello specifico elaborato (Documento Tecnico-Finanziario) che sarà perfezionato dall'UTC in stretta collaborazione con l'Ufficio Sport e che sarà corredato della necessaria attualizzazione dello Schema di P.E.F. redatto dal Sovraordinato prefettizio.

La giurisprudenza amministrativa consolidata assume l'affidamento degli impianti sportivi quale forma di *Concessione di Servizi*, poiché il contratto riguarda oltre l'uso anche la gestione dell'impianto stesso, come anche confermato dall'ANAC con la delibera n. 713 del 28 giugno 2016, o come *Appalto di Servizi*, se si tratta di attività senza rilevanza economica (ANAC, delibera n° 1300 del 14.12.2016).

Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che l'affidamento della gestione della palestra possa avvenire a favore di un ente non economico mediante *appalto di servizi*, come risultante dalla sopra citata delibera ANAC n° 1300/2016, ex D.Lgs. 50/2016, Titolo VI, sez. IV.

Detto ente non economico dovrà possedere idonea esperienza nel settore e pertanto dovrà essere una associazione o federazione sportiva o ente di promozione sportiva senza fini di lucro, restando ciò anche in linea con quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento.

**Per quanto sopra esposto si ritiene che:**

- l'*appalto di servizi*, ex art. 140 e 142 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016, in linea con le previsioni del vigente Regolamento Comunale e le indicazioni/prescrizioni dell'ANAC, sia riservato a soggetti che posseggano i requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e siano Enti sportivi non economici e senza fini di lucro;
- l'affidamento avvenga mediante un avviso di gara, ex art. 140 lett. a) o un avviso di preinformazione 142 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016. La valutazione delle Offerte pervenute avverrà con l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa;

- il servizio di che trattasi dovrà essere reso a titolo gratuito;
  - la durata dell'affidamento del servizio può superare i tre anni di cui al 4° comma dell'art. 19 del Regolamento, considerato che ricorrono le condizioni di cui al 2° comma dell'art. 24 dello stesso Regolamento (affidamento al soggetto gestore di alcuni lavori e forniture che ne miglioreranno la fruibilità).
  - L'affidatario del servizio potrà compensare gli investimenti prestati con il diritto di gestire funzionalmente l'impianto sportivo anche attraverso:
    - l'introito delle tariffe relative all'utilizzo dello stesso, come risultanti dal Tariffario Comunale in vigore a seguito dell'affidamento stesso,
    - i ricavi da eventuali nuove attività sportive correlate all'uso dell'impianto stesso e, se non inserite già nell'Offerta di gara, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione,
    - la somministrazione di cibi e bevande (a mezzo distributori automatici);
    - la raccolta pubblicitaria;
    - la locazione degli spazi per attività sportive ed assimilate e/o manifestazioni sportive in genere, con introiti come da Tariffario Comunale in vigore all'atto dell'affidamento stesso.
  - le tariffe per la fruizione dell'impianto da parte dei cittadini, le manifestazioni e le locazioni sono deliberate nei modi di legge dalla Giunta Municipale su proposta del competente Ufficio Sport e in aggiornamento e sostituzione di quelle provvisorie ed allegate al vigente Regolamento;
  - nel Bando si dovrà prevedere una specifica priorità d'uso dell'impianto sportivo da parte delle Associazioni Sportive locali, compatibilmente con le attività sportive che è possibile svolgere nell'impianto stesso;
  - nella formazione del bando dovrà tenersi conto del sia del Documento Tecnico-Finanziario sia delle caratteristiche della offerta gestionale;
- Inoltre:
- ✓ i soggetti che partecipano alla gara dovranno presentare offerte migliorative dei servizi resi e dei costi finali all'utenza cittadina.
  - ✓ il Business Plan finale dovrà tenere conto dei servizi da offrire alle scuole cittadine prive di palestre.
  - ✓ l'Ufficio Sport, prima della pubblicazione del Bando, dovrà rivedere il tariffario vigente adeguandolo e inserendo i servizi ivi non previsti, quali i corsi mensili delle differenti discipline ginniche, e le attività per cui è previsto lo sbigliettamento a carico del Comune. Il Tariffario sarà parte integrante del Contratto di affidamento.

L'Aggiudicatario, infine, resterà obbligato contrattualmente a:

- esecuzione dei lavori come da progetto esecutivo, redatto dallo stesso affidatario secondo le indicazioni/prescrizioni dell'Amministrazione e da quest'ultima approvato, con affidamento dei lavori ad una impresa specializzata in possesso di tutti i requisiti di legge e che non si trovi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- pagamento delle spese relative all'eventuale personale necessario alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia dell'impianto;
- acquisizione a proprie spese di tutte le necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, omologazioni, licenze o permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche quando si rendano necessari in corso di esecuzione della concessione;
- garantire almeno 15 giorni/anno di attività esclusiva curata e programmata dall'Amministrazione Comunale, ponendo a carico dell'aggiudicatario esclusivamente la cura degli accessi e le pulizie conseguenti all'uso;
- rispetto di tutti gli adempimenti previsti sia nel piano delle manutenzioni che nello schema di contratto ed allegato al presente Avviso Pubblico.

### **Propongono il seguente atto di indirizzo**

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di optare per la gestione *indiretta* della palestra comunale, *mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva* procedura negoziata con OEV;

Approvare la superiore proposta quale atto di indirizzo per la formazione del Bando di gara e per le successive fasi;

Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio per lo sport, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con la supervisione e collaborazione del Sig. Sovraordinato Prefettizio, di predisporre tutti gli atti per l'Appalto di Servizi attraverso un avviso di gara ex art. 140 e successivi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevedendo:

- Il rispetto del valore sociale dello sport;
- Il rispetto dei criteri di assegnazione degli spazi alle società sportive;
- Il rispetto delle tariffe d'uso già fissate con provvedimenti di G.C.;

- L'affidamento ai soggetti non economici;
- La durata dell'affidamento in ragione degli investimenti che saranno richiesti nel Bando;
- Gli obblighi e le remunerazioni dell'Affidatario come sopra individuati;

Misilmeri, 05/07/2017

**Il Sovraordinato Prefettizio**

*F.to: Ing. Giuseppe Riccio*

**Il Segretario Comunale**

*F.to: Dott.ssa Pietra Quartuccio*

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 05/07/2017

**Il Responsabile dell'Area 6**  
**“Servizi demografici culturali turismo e PI”**  
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 06.07.2017

**Il Responsabile dell'Area 2 “Economico-finanziaria”**  
F.to: dott.ssa Bianca Fici

## **La Giunta Comunale**

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Affidamento del servizio di gestione ed uso della Palestra di “C.da Costa Principe”. Atto d'indirizzo», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dalla dott.ssa Caterina Cimò, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali;

Ritenuto opportuno incentivare e facilitare il più ampio accesso alle attività sportive, motorie e sociali sul territorio comunale;

Ritenuto di condividere la superiore proposta, in linea con il programma dell'Amministrazione e gli interessi della collettività;

Vista la legge 142/90;

Vista la L. 289/2002;

La L.R. n.48/91 di recepimento, nonché la L.R. n.30/2000 di modifica;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Parere dell'Autorità di vigilanza del 2 dicembre 2015 - AG 87/2015/AP;

Vista la delibera ANAC n° 1300 del 14.12.2016;

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

## **Delibera**

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Affidamento del servizio di gestione ed uso della Palestra di “C.da Costa Principe”. Atto d'indirizzo», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

**IL VICE SINDACO**

F.to: avv. Elisabetta Ferraro

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to: geom. Matteo Correnti

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 06.07.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 07.07.2017

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 07.07.2017 al 22.07.2017**

**nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"**

**Defissa il 23.07.2017**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 07.07.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**